

Lotta al denari sporco. Le modifiche che incidono sulla normativa sono contenute all'articolo 27 del Dl 76/20

Antiriciclaggio, identificazione più snella

Ranieri Razzante

Tra le misure per la diffusione della firma elettronica avanzata, introdotte dal decreto semplificazioni (Dl 76/20), ora convertito in legge (legge 120/20), vengono "riscritte" anche le modalità di identificazione a distanza in materia **antiriciclaggio**. Il decreto, infatti, nell'intento di favorire l'accesso ai servizi bancari tramite l'utilizzo dell'identità digitale, "snellisce" gli adempimenti Aml per l'adeguata verifica da remoto.

Tutte le modifiche che incidono direttamente sul decreto **antiriciclaggio** (Dlgs 231/07) sono contenute all'articolo 27 del Dl 76/20. Si parte dalla definizione di dati identificativi, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera n), del decreto 231, con l'espunzione delle parole «gli estremi del documento di identità». Ne consegue che, per la normativa **antiriciclaggio**, vengono ora considerati tali solo il nome e il cognome, o la denominazione, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, se diverso dalla residenza anagrafica, o la sede legale, il codice fiscale.

Viene, inoltre, mutato, in parte, il contenuto degli obblighi di adeguata verifica in presenza, che non prevede più il riscontro dell'identità del cliente sulla base del documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente, ma unicamente sulla scorta di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Quali siano nel dettaglio le fonti affidabili e indipendenti, però, come noto, non è mai stato chiarito, né all'interno del decreto antiriciclaggio, né dalle disposizioni di Banca d'Italia sull'adeguata verifica.

Questo emendamento, in aggiunta, mal si coordina con le modalità di

identificazione in presenza, contenute all'articolo 19, comma 1, lettera a), rimaste invece invariate, che richiedono la registrazione di detti dati identificativi, previa esibizione del documento d'identità e acquisizione di una sua copia.

In sostanza, secondo la normativa di risulta, non devono annotarsi gli estremi del documento, né il riscontro dell'identità del cliente deve avvenire sulla base di esso, ma si dovrebbe in ogni caso visionare e fotocopiare la carta d'identità.

Come se non bastasse, alla lettera b) dell'articolo 19 - che prevede che la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richieda il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione -, laddove, in relazione ad essi, sussistono dubbi, incertezze o incongruenze, prima della parola "laddove" è stata inserita "solo". Di conseguenza, i soggetti obbligati dovranno verificare la veridicità dei dati identificativi del cliente esclusivamente nel caso si abbiano dubbi o incertezze in proposito.

Una maggiore coerenza presentano, al contrario, le modifiche agli adempimenti connessi all'adeguata verifica a distanza. Nel caso di identificazione di clienti in possesso di un'identità digitale (articolo 19, comma 1, numero 2) lettera a) Dlgs 231/07), è sufficiente ora che essa abbia un livello di garanzia "almeno significativo", secondo i parametri del Codice dell'amministrazione digitale o del regolamento Ue/910/14 sull'identità digitale mentre nel testo previgente del decreto **antiriciclaggio** veniva richiesto un livello "massimo". In alternativa all'identità digitale potrà fornirsi un certificato per la generazione

di firma elettronica qualificata, ovvero i soggetti obbligati potranno avvalersi di procedure di identificazione elettronica sicure e regolate, autorizzate o riconosciute dall'agenzia per l'Italia digitale.

Infine, il decreto semplificazioni ha inserito, all'articolo 19 alla lettera a), dopo il numero 4), il numero 4-bis), che prevede un'ulteriore modalità di identificazione da remoto, a disposizione degli intermediari finanziari, per i clienti che, previa identificazione elettronica basata su specifici requisiti, effettuino un bonifico verso un conto di pagamento intestato agli intermediari stessi che procedono all'identificazione. Tale modalità, però, può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di pagamento basati su supporti di telecomunicazione, digitali o informati. Sono esclusi dall'applicazione i rapporti con carte utilizzate per generare l'informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento.

Le modifiche, seppur minime, hanno comportato alcune incertezze nella prassi applicativa per i soggetti in alternativa all'identità digitale potrà fornirsi un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata, ovvero i soggetti obbligati potranno avvalersi di procedure di identificazione elettronica sicure e regolate, autorizzate o riconosciute dall'agenzia per l'Italia digitale. obbligati.

Si auspicano ora chiarimenti dalle Autorità di vigilanza, soprattutto sui temi dell'acquisizione o meno del documento d'identità e dell'indicazione, nel dettaglio, delle fonti "affidabili".

